

Per la tutela dell'aria l'Ente Parco può agire in modo indiretto, attraverso

- i regolamenti a tutela della vegetazione che influiscono indirettamente sul comparto atmosferico, con particolare riferimento al regolamento "Interventi sulla Vegetazione" "Indirizzi di gestione e pianificazione dei SIC" e quello sull' "Accessibilità" che determina in area parco alcune limitazioni al transito di autoveicoli;
- le attività di educazione ambientale promosse dal LabTer, tra cui riveste importanza il progetto "Licheni" sulle tecniche di monitoraggio dell'aria attraverso questi particolari bio-indicatori.

La presenza stessa di un'area protetta all'interno di un territorio determina una maggiore tutela degli habitat naturali e una maggiore attenzione ai fattori di pressione antropica sul territorio. Ciò influisce in modo rilevante sulla qualità di tutti i comparti ambientali e, in particolare, dell'aria.

Secondo le normative di settore, altri Enti, quali Regioni, Province, Comuni e ARPA, devono rispondere a funzioni finalizzate alla tutela dell'aria, che vanno dalla pianificazione alle autorizzazioni, al controllo e al monitoraggio.

In questo panorama, gli Enti Parco possono supportare gli Enti competenti nel raggiungimento degli obiettivi che i piani regionali individuano, adottando misure indirette connesse alla gestione forestale integrata, alla tutela del verde, alla limitazione del traffico urbano e periurbano.

Tutela dell'Aria

A livello globale, è ormai generalmente riconosciuto un ruolo prioritario alle politiche di tutela dell'aria: problematiche del comparto atmosferico quali l'aumento dell'effetto serra, la diminuzione dell'ozono nella parte alta dell'atmosfera (stratosfera) o l'aumento dell'ozono della parte bassa dell'atmosfera (troposfera) stanno già determinando gravi ripercussioni economiche e sociali.

Nel 1997, diecimila delegati dei governi di tutto il mondo hanno redatto e approvato il Protocollo di Kyoto, nel corso della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici.

Nel Protocollo sono indicati per i Paesi sviluppati gli impegni di riduzione e di limitazione quantificata delle emissioni di gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi): le emissioni antropogeniche globali dovranno essere ridotte di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012.

Si tratta di un primo passo al quale dovranno seguirne altri ancora più incisivi: la produzione di gas serra, infatti, sta aumentando ed è destinata ad aumentare ulteriormente nei popolati paesi in via di sviluppo.

Le normative che sono state adottate dalla Comunità Europea, dagli Stati Membri e, successivamente dalle Regioni italiane, sono una importante risposta alle indicazioni della Convenzione di Kyoto, ma la strada che porterà alla soluzione del problema è ancora tortuosa. E' evidente, infatti, che la ricerca della sostenibilità dello sviluppo (ovvero l'integrazione tra la crescita economica, la qualità ambientale e sociale di un territorio) avviene quando il processo di sviluppo è ad uno stadio avanzato.

Se in Europa, ad esempio, le prime politiche di tutela ambientale e sociale sono state adottate negli anni del boom economico (anni 60), è accettabile porre limiti allo sviluppo di grandi paesi come la Cina e l'India? O è piuttosto auspicabile che le popolazioni del mondo occidentale inizino a modificare il loro stile di vita? Questo dibattito tra "global" e "no global", che coinvolge ormai i governi di tutte le nazioni del mondo, deve continuare, ma, parallelamente, è necessario sviluppare un intervento incisivo a livello nazionale e soprattutto locale.

In Europa, a livello regionale e locale, sono già state avviate politiche ed azioni integrate, in grado di diminuire i fattori di impatto (ad esempio il traffico urbano, l'inquinamento industriale), aumentando l'efficienza di impianti di produzione e di disinquinamento e incentivando l'uso delle energie rinnovabili.

La normativa di riferimento

1) Livello Comunitario e nazionale

La normativa a tutela dell'aria è stata sviluppata a livello europeo attraverso una serie di direttive:

- La **Direttiva 96/62/CE** in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente che ridisegna, a livello europeo, il quadro di riferimento per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria e l'impostazione delle azioni di pianificazione.

In particolare essa:

- abroga tutte le precedenti norme Europee con le quali erano stati fissati, per gli specifici inquinanti, i valori di riferimento per il controllo della qualità dell'aria, demandando alla successiva emanazione di una serie di "direttive figlie" la fissazione di valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo per i diversi inquinanti.
- fissa i **criteri di base per**:
 1. valutare la qualità dell'aria ambiente nelle diverse zone di territorio
 2. impostare le azioni atte a **mantenere la qualità dell'aria** laddove essa è buona e **migliorarla** negli altri casi

Le "direttive figlie" emanate sono la Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, sui i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo, la Direttiva 2000/69/CE del 16/11/2000 sui i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente e la Direttiva 2002/3/CE del 12/2/2002 sull'ozono "troposferico". Le direttive stabiliscono diverse tipologie di limiti, riferiti alla protezione della salute, degli ecosistemi, della vegetazione, ecc. ed i termini entro i quali i limiti devono essere raggiunti, le modalità di monitoraggio del processo di raggiungimento, nonché le soglie di allarme oltre i quali è necessario intervenire.

A livello nazionale, le direttive sono state recepite attraverso i seguenti atti:

- il **D.Lgs. 351/99** di recepimento della Direttiva 96/62/CE prevede l'abrogazione progressiva di una serie di atti normativi ed demanda il recepimento dei valori limite e delle soglie d'allarme fissati dall'Unione Europea ad appositi decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità.
Il decreto prevede che entro dodici mesi dall'emanazione dei decreti relativi ai valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo, le regioni debbano provvedere ad effettuare misure rappresentative, indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente e decidere una zonizzazione per adottare:
 - a) le zone in cui adottare piani di azione contenenti misure da attuare sul breve periodo
 - b) le zone in cui adottare Piani e programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite e valori obiettivo
 - c) le zone in cui i livelli sono inferiori ai valori limite ed in cui adottare piani per il mantenimento della qualità dell'aria
- sulla base di valutazioni periodiche della qualità dell'aria ambiente:
 1. debba essere rivista la zonizzazione attuata
 2. debba essere monitorato l'andamento dei piani e programmi e valutato il processo di raggiungimento dei valori limite
- vi sia una **informazione** continua al **Ministero** e alla **comunità** sull'andamento dello stato della **qualità dell'aria** e della **realizzazione** dei **piani e programmi**
- vi sia una adeguata informazione alla popolazione

A livello nazionale, il DM 60/02 recepisce le prime due direttive figlie già emanate dall'Unione Europea, mentre deve ancora essere recepita quella riguardante l'Ozono. Ciò comporta, in particolare, che le Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero, **entro il 30/6/2003**, i piani e programmi per le zone in cui i valori limiti stabiliti dal decreto sono superati.

Con il DM 60/02 è stato inoltre modificato il DM 163/99 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione".

La modifica del DM 163/99 era necessaria in quanto tale decreto recepiva, di fatto, alcune disposizioni riguardanti le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente contenute nella Direttiva 96/62/CE, con riferimento però solo alle principali aree urbane e facendo comunque riferimento ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Il DM 163/99 prevedeva in particolare che i Sindaci dovessero pianificare gli interventi a tutela della qualità dell'aria sulla base di valutazioni periodiche da effettuarsi con le modalità previste dalla 96/62/CE. Esso puntava alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane soprattutto attraverso una pianificazione rivolta alla soluzione delle emergenze e creava una certa contraddizione di

ruoli nelle competenze pianificatorie.
Con il DM 60/02 la pianificazione per le aree urbane viene ricondotta nell'ambito di una pianificazione complessiva riferita all'intero territorio regionale ed orientata a risolvere i problemi con provvedimenti risolutivi e duraturi nel rispetto dei ruoli e delle competenze propri dei diversi Enti.
Va da sé, che per quanto concerne in particolare l'area urbana genovese, l'esperienza e le competenze acquisite da Provincia e Comune, dovranno essere valorizzate, sia al fine della pianificazione degli interventi specifici che dell'analisi delle situazioni. Per ulteriori elementi di approfondimento sulla normativa sulla qualità dell'aria, è possibile scaricare il documento di riferimento.

2) Livello regionale

La Regione Liguria ha definito nell'ambito della **legge regionale 18/99 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"**:

- la ripartizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività produttive, al processo di pianificazione, ai controlli
- le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ambientali
- il contenuto della pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria ed i suoi effetti

Inoltre, l'attività pianificatoria regionale si è concentrata soprattutto sull'acquisizione di un sistema informativo e di monitoraggio della qualità dell'aria e sull'elaborazione di due piani di grande rilevanza quali il "Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra" ed il Piano energetico ambientale.

Infatti, le normative di settore affidano alle Regioni il compito di individuare gli indirizzi generali per la tutela dell'atmosfera, le competenze per le autorizzazioni ed i controlli, alla Provincia di autorizzare il rilascio delle emissioni per particolari impianti e controllare l'osservanza dei permessi, ai Comuni di compiere le funzioni relative al procedimento autorizzativi con autocertificazione

Per approfondire, è possibile visitare i siti:

APAT www.apat.org

Regione Liguria www.regione.liguria.it

ARPAL www.arpal.org